



Studio Notarile
**Dott.ssa Martina
Salvini**
NOTAIO

Via Masaccio, 215
50132 - Firenze
Piazza Cairoli, 5
50065 - Pontassieve (FI)
tel. 055-582623
msalvini@notariato.it

Repertorio n. 4014

Raccolta n. 2992

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette (7) marzo duemilaventitre (2023), alle ore diciotto e diciotto.

In Firenze, via Masaccio n. 215.

Davanti a me Dott.ssa Martina Salvini, Notaio in Firenze, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente:

- ARRIGHI Simona, nata a Firenze il giorno 20 giugno 1965, codice fiscale dichiarato RRG SMN 65H60 D612B, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione

"**ATTO DUE**" con sede in Campi Bisenzio (FI) via San Martino n. 107, codice fiscale 94007110482, partita I.V.A. 03406860480, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione associazione di promozione sociale, iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche al n. 218 il 25 ottobre 2002 con Decreto Dirigenziale n. 5569 del 25 ottobre 2002, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale al n. FI-128 con DD. n. 2515 del 30 agosto 2005, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze al n. FI - 593019.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, premette che è riunita l'assemblea della predetta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Abrogazione dello statuto dell'associazione ed approvazione di un nuovo testo dello stesso con le modifiche opportune e necessarie per l'acquisizione delle caratteristiche di Ente del Terzo Settore, con relativa iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche ampliando, modificando e riformulando lo scopo e le finalità, introducendo modifiche e precisazioni in merito alle competenze dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e del loro svolgimento, con modifica della denominazione secondo le disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

2. Conferma dei membri del Consiglio Direttivo.

E mi invita a redigere relativo verbale, per cui io Notaio, aderendo alla richiesta do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza a norma di Statuto e per unanime designazione, la comparente, Presidente del Consiglio direttivo, la quale preliminarmente dichiara, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 d.P.R. n. 445 del 2000, previamente ammonita mediante richiamo delle sanzioni penali previste dall'art. 76 citato d.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci dichiara: che gli attuali unici associati ed unici membri del Consiglio Direttivo sono

Registrato a
Agenzia Entrate
di Firenze
il 13/03/2023
al n. 9391
serie 1T

Arrighi Simona, come sopra generalizzata, residente a Firenze via Fabbroni n. 57, Garuglieri Sandra nata a Greve in Chianti (FI) il 16 agosto 1961, codice fiscale dichiarato GRG SDR 61M56 E169S, residente a Firenze, Borgo La Croce n. 6, Martin Dominique nata a Yverdon (Svizzera) il 10 febbraio 1969, codice fiscale dichiarato MRT DNQ 69B50 Z133X, residente a Firenze via Santa Monaca n. 13, Aguirre Sergio Gustavo nato a Buenos Aires (Argentina) il 5 luglio 1958, codice fiscale dichiarato GRR SGG 58L05 Z600C, residente a Campi Bisenzio (FI) via Cattaneo n. 21, Nifosi Manola nata a Firenze il 27 maggio 1958, codice fiscale dichiarato NFS MNL 58E67 D612B residente a Campi Bisenzio via San Martino n. 107, Settesoldi Brunella nata a Firenze il 15 febbraio 1954, codice fiscale dichiarato STT BNL 54B55 D612G, residente a Campi Bisenzio via Neruda n. 2, Grassi Davide nato a Firenze il 3 maggio 1969, codice fiscale dichiarato GRS DVD 69E03 D612U, residente a Sesto Fiorentino (FI) via di Scopino n. 3 e Monticelli Luigi nato a Poggibonsi (SI) il 20 agosto 1991, codice fiscale dichiarato MNT LGU 91M20 G752L, residente a Campi Bisenzio via San Martino n. 107, di cui Arrighi Simona Presidente; che l'indirizzo di posta elettronica dell'associazione è info@attodue.net, pec attodue@pec.it; che l'associazione è titolare del sito web www.attodue.net.

Tanto dichiarato, il Presidente constata e fa constatare che:

- sono presenti tutti gli associati, sopra indicati;
- sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, sopra indicati;
- l'associazione non ha nominato altri organi;
- nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno, dichiarandosi ciascuno di essi sufficientemente informato.

Il Presidente dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita, essendo presenti tutti gli associati, ed atta a deliberare sul richiamato ordine del giorno.

Preliminarmente l'assemblea autorizza il Presidente alla trattazione dell'ordine del giorno in unico punto.

Aperta la discussione, il Presidente ricorda ai presenti che con DD della Regione Toscana n. 2515 del 30 agosto 2005 l'associazione è stata iscritta come associazione di promozione sociale al n. FI-128 e che come tale è stata iscritta al R.U.N.T.S.; quindi illustra e ricorda i motivi per cui non più rispondente all'interesse dell'associazione essere un'associazione di promozione sociale, ma che invece è opportuna l'acquisizione delle caratteristiche di Ente del Terzo Settore, con relativa iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sezione diversa da quella attuale e precisamente in quella "altri Enti del Terzo settore" di cui alla lettera g) degli artt. 46 comma 1 d.lgs. n. 117/2017 e 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e

delle Politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020, mantenendo la personalità giuridica.

Il Presidente propone quindi di abrogare il vigente statuto e di approvare il nuovo testo dello statuto stesso anche al fine di adeguarlo alla normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), anche ampliando, modificando e riformulando lo scopo e le finalità, introducendo modifiche e precisazioni in merito alle competenze delle assemblee degli associati e del Consiglio Direttivo e del loro svolgimento. Con detto nuovo statuto l'associazione adotterà la denominazione "ATTO DUE - ENTE DEL TERZO SETTORE", o in sigla "ATTO DUE - ETS".

Sottolinea quindi il Presidente che al fine di mantenere la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 codice del terzo settore, l'associazione deve avere un patrimonio minimo non inferiore a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro e che, ove detto patrimonio non sia costituito da denaro, il valore dello stesso deve risultare da apposita relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e che dalla lettura congiunta della Circolare ministeriale n. 9/2022 e dello Studio n.10-2022/CTS del consiglio nazionale del notariato il revisore legale esterno, nella sua relazione giurata, può far riferimento, quale documentazione contabile di supporto per la verifica del patrimonio a una situazione patrimoniale aggiornata, e in tal caso l'attività del revisore non avrà i caratteri della "valutazione" (in analogia alla perizia per i conferimenti in società di beni in natura), bensì sarà sostanzialmente volta a certificare la veridicità e correttezza del documento contabile, con caratteristiche di "verifica" della corrispondenza con i libri contabili dell'ente.

Il Presidente dà quindi lettura ai presenti della relazione del Revisore legale dott. Andrea Canessa di Firenze con allegata la situazione patrimoniale redatta al 31 dicembre 2022, asseverata in data odierna, che si allega al presente atto sub **A**).

Passa quindi ad illustrare dettagliatamente il nuovo statuto, del quale dà lettura, contenente anche l'ampliamento, modificazione e riformulazione dello scopo e delle finalità, modifiche e precisazioni in merito alle competenze dell'assemblea degli associati e del Consiglio direttivo e del loro svolgimento; chiede quindi all'assemblea di approvare detta Relazione del Revisore legale con la situazione patrimoniale ed il proposto nuovo statuto dell'associazione.

Infine il Presidente ricorda che, con l'approvazione dello Statuto proposto, l'associazione non potrà più essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione associazione di promozione sociale.

Il Presidente illustra, inoltre, visto l'adeguamento dello statuto come sopra proposto e letto, l'opportunità di procedere alla conferma dell'attuale Consiglio Direttivo che, seppure non in scadenza, rimarrà in carica a tempo indeterminato salvo revoca, nonché di confermare Presidente Arrighi Simona conferendole inoltre tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'assemblea, dopo ampia discussione, verbalmente e per alzata di mano, all'unanimità:

delibera

- di approvare la situazione patrimoniale redatta alla data del 31 dicembre 2022 allegata alla la Relazione del Revisore legale;

- di approvare il nuovo statuto illustrato e letto dal Presidente, che si allega al presente atto sub **B**);

l'assemblea conferisce altresì mandato al Presidente di apportare da solo all'allegato statuto tutte quelle modifiche che venissero richieste dall'Autorità di controllo in sede di verifica delle condizioni di legittimità per la sua iscrizione nei Registri competenti, e a depositare ai competenti uffici tutti i documenti richiesti;

- di prendere atto che in seguito all'approvazione del nuovo statuto l'associazione non ha più le caratteristiche di associazione di promozione sociale e conseguentemente dovrà essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sezione diversa da quella attuale e precisamente in quella "altri Enti del Terzo settore" di cui alla lettera g) dell'art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020, mantenendo la personalità giuridica;

- di confermare l'attuale Consiglio Direttivo, composto da otto membri, nelle persone di Arrighi Simona, Garuglieri Sandra, Martin Dominique, Aguirre Sergio Gustavo, Nifosi Manola, Settesoldi Brunella, Grassi Davide e Monticelli Luigi, tutti come sopra generalizzati, tutti Consiglieri; di confermare alla carica di Presidente Arrighi Simona conferendole tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione; tutte le suddette persone rimarranno in carica a tempo indeterminato salvo revoca.

Gli stessi confermano e accettano la carica dichiarano che a loro carico non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e quaranta.

Alla luce delle risultanze di detta allegata Relazione del revisore legale, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del d.lgs. 117/2017 e dell'art. 17 del detto decreto ministeriale 15 settembre 2020, io notaio attesto che il valore del patrimonio dell'ente è almeno pari a quello previsto

dall'art. 22, comma 4 del d.lgs. 117/2017, ovvero non inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).
RISERVATEZZA - Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

Le spese del presente atto e consequenziali sono carico dell'Associazione, che invoca l'esenzione dall'imposta di bollo.

La comparente esonera me notaio dalla lettura della documentazione allegata, salvo quanto infra detto.

Del presente atto e dell'allegato statuto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per cinque pagine.


Sottoscritto alle ore diciannove e quarantacinque.

All'originale firmato: Simona Arrighi, Martina Salvini
Notaio.

Allegato "A" al Numero 4014
del Repertorio e al Numero 2992
della Raccolta.

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE

Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117



Dudine Cavanna



SOMMARIO

- I. Premessa**
- II. Oggetto e data di riferimento della relazione**
- III. Accertamento del valore del patrimonio.**
 - 1. L'analisi del patrimonio netto contabile;**
 - 2. Formazione e criteri di valutazione adottati.**
- IV. Conclusioni.**



I. PREMESSA

Il sottoscritto Andrea Canessa, nato a Firenze il giorno 9 marzo 1960, con studio in Firenze via Masaccio n. 201 (codice fiscale CNS NDR 60C09 D612C) iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al numero 636, iscritto al registro dei Revisori legali al numero 85797 con D.M. del 27/07/1999 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 77 incaricato da Simona Arrighi, nata a Firenze il giorno 20 giugno 1965, residente in Firenze (FI) via Fabbroni n. 6 (codice fiscale RRGSMN65H60D612B) non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione sotto la denominazione "Atto Due" con sede legale in Campi Bisenzio (FI), Via San Martino n. 107 (codice fiscale 94007110482) iscritta al n. 218 del registro regionale (Toscana) delle persone giuridiche con decreto n. 3931 del 20 settembre 2011 ha proceduto alla valutazione della sussistenza del patrimonio minimo della suddetta associazione alla data del 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

II. OGGETTO E DATA DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE

L'oggetto della relazione è quella di fornire l'attestazione della sussistenza del patrimonio dell'associazione Atto Due, iscritta al n. 218 del registro delle persone giuridiche private presso la Regione Toscana come espressamente previsto dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in tema di enti dotati di personalità giuridica.

Detta norma prevede infatti che per detti enti *"Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni... Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro"*.

La presente relazione avrà, quindi, come oggetto la verifica della sussistenza del "patrimonio minimo" di Atto Due alla data del 31 dicembre 2022 sulla base di una specifica situazione patrimoniale.

La situazione patrimoniale accompagnata dal rendiconto gestionale alla data del 31 dicembre 2022 sono pertanto allegati alla presente relazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

La documentazione contabile predetta è stata redatta dall'organo amministrativo in conformità agli schemi di bilancio previsti dal Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 in attuazione dell'art. 13, comma

3 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in tema di contenuto obbligatorio del bilancio degli enti del Terzo settore ("ETS").

III. ACCERTAMENTO DEL VALORE DEL PATRIMONIO.

In virtù di quanto esposto in precedenza, per la verifica della sussistenza del patrimonio dell'associazione si è proceduto all'esame analitico della situazione patrimoniale con il relativo rendiconto ed ai criteri di valutazione adottati alla data del 31 dicembre 2022 come predisposta dall'organo amministrativo dell'associazione.

Al fine della verifica, nell'apposito paragrafo sulle "conclusioni" verrà espressa l'attestazione ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ai fini della sussistenza o meno del valore del patrimonio minimo di euro 15.000 dell'associazione alla predetta data.

1. L'analisi del patrimonio netto contabile.

La situazione patrimoniale allegata evidenzia a pagina 3 alla lettera A) dello Stato patrimoniale passivo che il valore del Patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2022 è pari a complessivi euro 23.073,80 rappresentato esclusivamente da patrimonio libero costituito con riserve di utili relativi ad anni pregressi per complessivi euro 20.091,88 ed all'avanzo di gestione dell'esercizio 2022 per euro 2.981,92.

A) PATRIMONIO NETTO	
I.Fondo dotazione dell'ente	-
II.Patrimonio vincolato	-
1) riserve statutarie	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	-
3) riserve vincolate destinate a terzi	-
	-
III.Patrimonio libero	
1) riserve di utili o avanzi di gestione	20.091,88
2) altre riserve	-
	-
	20.091,88
IV.Avanzo/disavanzo d'esercizio.	2.981,92
Totale patrimonio netto	23.073,80

2. Formazione e criteri di valutazione adottati.

La predisposizione della situazione patrimoniale e del rendiconto gestionale alla data del 31 dicembre 2022, come redatti all'uopo dall'organo amministrativo dell'associazione, è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con la finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del terzo settore.

I suddetti documenti sono conformi e corrispondono alle risultanze delle scritture contabili tenute dall'associazione.

Lo schema di stato patrimoniale e del rendiconto gestionale adottato è conforme a quanto previsto dal decreto ministeriale del 5 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. del 18 aprile 2020, n. 102 con l'integrazione delle voci aggiunte dal principio contabile ETS 35 emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità il 3 febbraio 2022.

IV. CONCLUSIONI


Sulla base di quanto riferito ai numeri precedenti il sottoscritto dichiara che, come risulta dalla situazione patrimoniale allegata, il valore del patrimonio netto, espresso alla data del 31 dicembre 2022, dell'associazione Atto Due – Ente Terzo Settore “con sede legale in Campi Bisenzio (FI), Via San Martino n. 107 (codice fiscale 94007110482) è pari a complessivi euro 23.070,80 (ventitremilasettanta/80) ed è rappresentato esclusivamente da patrimonio libero costituito con riserve di utili relativi ad anni pregressi per complessivi euro 20.091,88 (ventimilanovantuno/88) ed all'avanzo di gestione dell'esercizio 2022 per euro 2.981,92 (duemilanovecentoottantuno/92)

Il sottoscritto attesta che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22, comma 4 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 15.000.

Si allega situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2022 come predisposta dall'organo amministrativo che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione.

Firenze, 6 marzo 2023

Andrea Canessa



ATTO DUE ETS

Associazione iscritta al registro delle persone giuridiche private Regione Toscana al n. 218


Sede legale: Campi Bisenzio (FI) Via San Martino n. 107

Patrimonio netto euro 23.073,80 interamente versato

Codice fiscale n. 94007110482 - Partita iva 03406860480

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	
-Versamenti non ancora richiamati	-
-Versamenti già richiamati	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I. Immateriali:	
1) costi di impianti e di ampliamento	-
2) costi di sviluppo	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-
5) avviamento	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-
7) altre	800,00
	800,00
II. Materiali:	
1) terreni e fabbricati	-
2) impianti e macchinario	-
3) attrezzature	2.690,63
4) altri beni	6.217,25
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-
	8.907,88
III. Finanziarie	
1) partecipazioni in	
a) imprese controllate	-
b) imprese collegate	-
c) altre imprese	-
2) crediti	
a) verso imprese controllate	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	-
b) verso imprese collegate	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	-
c) verso altri enti Terzo Settore	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	-



Imma Corone



d) verso altri	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	-
	<hr/>
	-
3) altri titoli	-
	<hr/>
	-
	<hr/>
Totale immobilizzazioni	9.707,88

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	-
3) lavori in corso su ordinazione;	-
4) prodotti finiti e merci;	-
5) acconti.	-
	<hr/>
	-
	<hr/>

II. Crediti

1) verso utenti e clienti	
-entro l'esercizio successivo	50.946,01
-oltre l'esercizio successivo	-
	<hr/>
	50.946,01
2) verso associati e fondatori	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	-
	<hr/>
	-
3) verso enti pubblici	
-entro l'esercizio successivo	15.668,74
-oltre l'esercizio successivo	-
	<hr/>
	15.668,74
4) verso soggetti privati per contributi	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	-
	<hr/>
	-
5) verso enti della stessa rete associativa	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	-
	<hr/>
	-
6) verso altri enti del Terzo Settore	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	-
	<hr/>
	-
7) verso imprese controllate	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	-
	<hr/>
	-
8) verso imprese collegate	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	-
	<hr/>
	-

9) crediti tributari	
-entro l'esercizio successivo	1.219,00
-oltre l'esercizio successivo	-
	<u>1.219,00</u>
10) da 5 per mille	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	-
	<u>-</u>
11) imposte anticipate	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	-
	<u>-</u>
12) verso altri	
-entro l'esercizio successivo	6.470,00
-oltre l'esercizio successivo	3.021,60
	<u>9.491,60</u>
	<u><u>77.325,35</u></u>

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;	-
2) partecipazioni in imprese collegate;	-
3) altri titoli;	-
	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>

IV. Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;	64.981,82
2) assegni;	-
3) danaro e valori in cassa;	3.134,61
	<u>68.116,43</u>
	<u><u>68.116,43</u></u>

Totale attivo circolante 145.441,78

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

-Ratei attivi	-
-Risconti attivi	712,20

Totale Ratei e risconti 712,20

TOTALE ATTIVO 155.861,86


STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2022

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo dotazione dell'ente -

II. Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	-
3) riserve vincolate destinate a terzi	-
	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>



Donna Caserta

III.Patrimonio libero	
1) riserve di utili o avanzi di gestione	20.091,88
2) altre riserve	-
	<u>20.091,88</u>
IV.Avanzo/disavanzo d'esercizio.	2.981,92
Totale patrimonio netto	23.073,80
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-
2) per imposte, anche differite	-
3) altri	-
Totale fondo per rischi e oneri	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
D) DEBITI	
1) debiti verso banche	
-entro l'esercizio successivo	4.544,07
-oltre l'esercizio successivo	<u>12.995,11</u>
	17.539,18
2) debiti verso altri finanziatori	
-entro l'esercizio successivo	186,51
-oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>
	186,51
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	<u>10.922,21</u>
	10.922,21
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>
	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>
	-
6) acconti	
-entro l'esercizio successivo	14.400,00
-oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>
	14.400,00
7) debiti verso fornitori	
-entro l'esercizio successivo	43.165,91
-oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>
	43.165,91
8) debiti verso imprese controllate e collegate	
-entro l'esercizio successivo	-
-oltre l'esercizio successivo	<u>-</u>
	-



9) debiti tributari	
-entro l'esercizio successivo	24.384,28
-oltre l'esercizio successivo	-
	<hr/> 24.384,28
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
-entro l'esercizio successivo	4.336,07
-oltre l'esercizio successivo	-
	<hr/> 4.336,07
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	
-entro l'esercizio successivo	12.908,87
-oltre l'esercizio successivo	-
	<hr/> 12.908,87
12) altri debiti	
-entro l'esercizio successivo	2.945,03
-oltre l'esercizio successivo	2.009,00
	<hr/> 4.945,03

Totale debiti	132.788,06
----------------------	-------------------

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	
------------------------------------	--

-Ratei passivi	-
-Risconti passivi	-

Totale Ratei e risconti	-
--------------------------------	----------

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	155.861,86
--	-------------------

RENDICONTO DELLA GESTIONE 01.01.2022 - 31.12.2022

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2022
------------------------------	-------------------

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
---	--

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	6.730,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-
4) Erogazioni liberali	22.300,00
5) Proventi del 5 per mille	-
6) Contributi da soggetti privati	4.317,50
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	144.746,71
8) Contributi da enti pubblici	160.455,97
9) Proventi da contratti con enti pubblici	-
10) Altri ricavi, rendite e proventi	45.214,46
11) Rimanenze finali	-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	383.764,64
--	-------------------

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
--	--

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.033,02
2) Servizi	122.222,64
3) Godimento beni di terzi	25.451,29
4) Personale	
a) salari e stipendi	156.078,29
b) oneri sociali	41.527,84
c) trattamento di fine rapporto	0,63
d) trattamento di quiescenza e simili	176,75
e) altri costi	-
5) Ammortamenti	
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	400,00
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.174,87

Audrea Carone

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-
7) Oneri diversi di gestione	11.793,21
8) Rimanenze iniziali	-
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	364.858,54
A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	18.906,10
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-
2) Contributi da soggetti privati	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-
4) Contributi da enti pubblici	-
5) Proventi da contratti con enti pubblici	-
6) Altri ricavi rendite e proventi	-
7) Rimanenze finali	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-
2) Servizi	-
3) Godimento di beni di terzi	-
4) Personale	-
a) salari e stipendi	-
b) oneri sociali	-
c) trattamento di fine rapporto	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-
e) altri costi	-
5) Ammortamenti	-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	-
7) Oneri diversi di gestione	-
8) Rimanenze iniziali	-
Totale costi e oneri da attività diverse	
B) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DIVERSE	
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	
1) Proventi da raccolta fondi abituali	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	-
3) Altri proventi	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-
3) Altri oneri	-
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	
C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	



D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	
1) Da rapporti bancari	2,80
2) Da altri investimenti	-
3) Da patrimonio edilizio	-
4) Da altri beni patrimoniali	-
5) Altri proventi	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attivita finanziarie e patrimoniali	2,80
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	
1) Su rapporti bancari	676,22
2) Su prestiti	-
3) Da patrimonio edilizio	-
4) Da altri beni patrimoniali	-
5) Accantonamenti per rischi e oneri	-
6) Altri oneri	241,76
Totale costi e oneri da attivita finanziarie e patrimoniali	917,98
D) AVANZO/(DOSAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	- 915,18
E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	
1) Proventi da distacco del personale	-
2) Altri proventi di supporto generale	-
Totale proventi di supporto generale	-
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-
2) Servizi	-
3) Godimento di beni di terzi	-
4) Personale	-
a) salari e stipendi	-
b) oneri sociali	-
c) trattamento di fine rapporto	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-
e) altri costi	-
5) Ammortamenti	-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	-
7) Altri oneri	-
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-
Totale costi e oneri di supporto generale	-
E) AVANZO/(DISAVANZO) DA SUPPORTO GENERALE	-
AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	17.990,92

Imposte

15.009,00

AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	2.981,92
--	-----------------

COSTI FIGURATIVI	
-------------------------	--

1) Da attività di interesse generale	-
2) Da attività diverse	-

Totale costi figurativi	
--------------------------------	--

PROVENTI FIGURATIVI	
----------------------------	--

1) Da attività di interesse generale	-
2) Da attività diverse	-

Totale proventi figurativi	
-----------------------------------	--

Sesto Fiorentino, 6 marzo 2023

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Il Consiglio Direttivo



Repertorio n. 4043

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI RELAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 7 (sette) marzo 2023 (duemilaventitrè).

In Firenze, via Masaccio n. 215.

Davanti a me dott.ssa Martina Salvini, Notaio in Firenze,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso

- **CANESSA Andrea**, nato a Firenze (FI) il giorno 9 marzo
1960, domiciliato in Firenze, via Masaccio n. 201, codice
fiscale dichiarato CNS NDR 60C09 D612C.

Detta parte comparvente, della cui identità personale io
notaio sono certo, mi ha presentato la relazione di verifica
della sussistenza del patrimonio minimo dell'associazione
"ATTO DUE", iscritta al Registro Regionale delle persone
giuridiche al n. 218 il 25 ottobre 2002 con Decreto
Dirigenziale n. 5569 del 25 ottobre 2002, con sede in Campi
Bisenzio, via San Martino n. 107, codice fiscale
94007110482, che precede, chiedendo di asseverarla con
giuramento.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio ammonisco ai sensi
di legge la parte comparvente la quale presta quindi il
giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a
me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di
far conoscere la verità".

Del presente atto ho dato lettura alla parte comparvente che
lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio
su un foglio per uno pagina.

Andrea Canessa

Martina Salvini



S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione avente le caratteristiche di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS"), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sotto la denominazione "**ATTO DUE - ENTE DEL TERZO SETTORE**", o in sigla "**ATTO DUE - ETS**".

ART. 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Campi Bisenzio, via San Martino n. 107.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Campi Bisenzio può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può istituire differenti sedi operative secondarie con successiva comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito anche "RUNTS").

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

L'associazione

- persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ispirandosi a principi di eguaglianza;

- nel perseguire, senza scopo di lucro, le suddette finalità, esercita in via principale le attività di interesse generale sotto indicate, potendo esercitare anche attività diverse, secondo quanto in appresso precisato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per l'esercizio della suddetta attività l'associazione si occuperà tra l'altro di:

- promozione della cultura, anche economica, e dell'arte, della conoscenza di un territorio, nonché diffusione delle arti e dei mestieri;

- gestione di spazi per pubblico spettacolo e relative attività accessorie, quali, ad esempio, la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche, servizio di caffetteria, servizio di guardaroba, biglietteria ed ogni

altra attività connessa allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni;

- produrre, organizzare, realizzare, ospitare e distribuire spettacoli di ogni genere ivi inclusi spettacoli di danza, musica e circensi, mise in espace, attività di formazione professionale anche per attori e artisti della scena, laboratori teatrali, laboratori di metodologia didattica applicata al linguaggio del teatro e delle arti della scena riservato ad operatori e docenti degli istituti dell'infanzia, primari e secondari di primo e secondo grado, stage, conferenze, mostre, dibattiti, pubblicazioni, anche a mezzo stampa periodica e con ogni altro strumento di comunicazione, iniziative anche didattiche e di ricerca per la creazione e la diffusione di materiale legato al mondo teatrale, radiofonico, audiovisivo, televisivo, cinematografico e culturale in genere, attività di conservazione e archiviazione di libri, testi e altro materiale legato alla drammaturgia.

L'associazione potrà realizzare i propri programmi e progetti congiuntamente e formando ogni e qualsiasi tipo di aggregazione anche partecipando ad associazioni temporanee, con altre associazioni, enti di diritto pubblico, società a partecipazione pubblica o società private.

Inoltre, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dalla normativa in materia.

ART. 4) DURATA

L'associazione ha durata indeterminata, ogni associato potrà recedere dall'associazione secondo quanto infra previsto.

TITOLO II **PATRIMONIO**

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) è di euro 23.073,80 (ventitremilasettantatré virgola ottanta).

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi di legge, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni di legge, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 6) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti..

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;

e gli altri diritti attribuiti dallo statuto o dalla legge.

ART. 9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte, per il mancato pagamento della quota associativa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta inviata via mail dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione degli associati sono intrasmissibili.

ART. 11) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere ad nutum dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché

l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 12) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione del consiglio direttivo, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 13) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 14) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli

organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, purché in pari con il pagamento della quota associativa e comunque ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione europea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

* il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo;

* nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di

telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

* la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

* le materie all'ordine del giorno;

* le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro un giorno lavorativo dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

ART. 17) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente Statuto in materia di scioglimento o altre materie, le modificazioni dello statuto a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà.

ART. 19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede

dell'associazione, entro 30 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla

discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica.

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

ART. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 22) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto previsto in materia di s.r.l. dall'art. 2475, comma 3, cod. civ..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ..

L'organo direttivo resta in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 23) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno un giorno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche

mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

ART. 24) COMPENSO ALL'ORGANO DIRETTIVO

All'organo direttivo spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso, ove determinato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente; fermi, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 25) RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'associazione.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'associazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 26) RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei

confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dal presente statuto, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del

consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 29) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie inoltre con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 32) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento,

l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 35) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi dal Presidente

dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Firenze.

ART. 36) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

All'originale firmato: Simona Arrighi, Martina Salvini notaio